

OGGETTO:

Approvazione Convenzione con l'Università degli Studi di Messina per la formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare presso l'U.O.C. di Medicina Nucleare e PET.

Dimostrazione della compatibilità economica:

Bilancio 200_

Sub-aggregato di spesa: _____

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.

Il Responsabile del Settore

Settore Economico Finanziario

Visto si conferma la disponibilità e si iscrive al n° _____ delle utilizzazioni del budget.

L'Addetto

Preso atto della suesposta dimostrazione e delle risultanze contabili del Settore, si attesta che l'importo utilizzato con il presente atto rientra nel budget assegnato e che pertanto la spesa è compatibile con le previsioni riportate in contabilità generale.

Li, _____

Il Responsabile del Settore
Affari Economico - Finanziari
(Dott. Giampiero Bonaccorsi)

DELIBERAZIONE N. 1968

Adottata nella seduta del _____
dal Direttore Generale
Dott. FRANCESCO POLI

Con l'intervento dei signori :

Dott. Michele Sinatra
Direttore Amministrativo

A.D.D.

Dott. Salvatore Giuffrida
Direttore Sanitario

E con l'assistenza, quale segretario
della Dott.ssa Lorenza Giusto

IL DIRETTORE GENERALE



Premesso che questa Azienda Ospedaliera intende realizzare una collaborazione operativa con l'Università degli Studi di Messina per la formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in **Medicina Nucleare** della Facoltà di Medicina dell'Università di Messina;

Vista la nota del 31 luglio 2012 prot. n 36 del Direttore della Scuola di **Medicina Nucleare** dell'Università di Messina, con la quale lo stesso chiede la stipula di una convenzione per la frequenza dell'U.O.C. di **Medicina Nucleare e PET** da parte degli allievi della citata Scuola;

Visto lo apposito schema convenzionale, allegato alla presente per farne parte integrante, inviato dal Direttore della Scuola di specializzazione suddetta e predisposto al fine di approfondire e meglio definire i rapporti tra i due Enti;

Ritenuto di poter procedere alla approvazione del citato schema di Convenzione con l'Università di Messina e, conseguentemente, autorizzare gli allievi della suddetta Scuola di Specializzazione in **Medicina Nucleare** alla frequenza dell'Unità Operativa Complessa di **Medicina Nucleare e PET** di questa Azienda Ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro, affinché gli stessi svolgano una qualificata formazione specialistica, per cinque anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte dell'Università;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti :

- Approvare lo schema di Convenzione con l'Università degli Studi di Messina, allegato alla presente per farne parte integrante.
- Trasmettere lo stesso all'Università degli Studi di Messina per la sottoscrizione.
- Dare alla presente la esecuzione immediata.

La presente delibera viene pubblicata all'albo dal
IL DIRETTORE GENERALE

2/9/ al 16/9/2012
f.to DOTT. FRANCESCO POLI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to DOTT. MICHELE SINATRA Assiede

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to DOTT. SALVATORE GIUFFRIDA

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to DOTT.SSA LORENZA GIUSTO

È copia conforme per uso amministrativo
Il Responsabile dell'Ufficio di Direzione Generale
(Dott.ssa Lorenza Giusto)

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA E L'AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA "CANNIZZARO" DI CATANIA

PREMESSO

L'art. 27 del D.P.R. 11.07.1980 N. 382

Gli artt. 41, 42 e 46 del D. Lgvo 17/08/1999 n. 368, modificato dal comma 300 della legge 23.12.2005 n. 266.

TRA

L'UNIVERSITA' DI MESSINA RAPPRESENTATA DAL MAGNIFICO RETTORE PROF. FRANCESCO TOMASELLO, DOMICILIATO PER LA CARICA IN MESSINA, PIAZZA PUGLIATTI, CODICE FISCALE 80004070837

E

L'AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA "CANNIZZARO" COD.FISC./P.I. 04721280875 RAPPRESENTATA DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO POLI NATO A CATANIA DOMICILIATO PER LA CARICA IN CATANIA, VIA MESSINA N. 829.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Tra l'Università di Messina (UNIME) e la Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro Via Messina, n. 829 - 95123 Catania (AZIENDA), viene concordata la stipula della seguente convenzione che ha la finalità sia di potenziare l'attività didattica della Scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare "nuovo ordinamento" della UNIME, tramite la frequenza e l'utilizzazione delle attrezzature della Unità Operativa di Medicina Nucleare della citata AZIENDA con requisiti corrispondenti a quelli delle strutture universitarie, sia di consentire la partecipazione del personale medico dipendente della Unità Operativa di Medicina Nucleare alla suddetta Scuola di Specializzazione e la partecipazione degli specializzandi della scuola stessa alle attività della suddetta struttura sanitaria aziendale.

ART. 2

Sul numero degli allievi fissato annualmente dal Ministero, saranno riservati posti, in aggiunta ed ai sensi del D. Lgvo 368/99 art. 35, 4° e 5° comma, per specificate esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, per l'ammissione alle Scuole, nel limite di un dieci per cento, in funzione della capacità ricettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo appartenente a specifiche categorie, in servizio presso strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della Scuola. I modi ed i tempi della collaborazione tra le parti verranno concordati successivamente tra il Direttore della Scuola ed il responsabile del Servizio, compatibilmente alle attività istituzionali delle stesse, fermo restando che la frequenza degli allievi dovrà essere documentata con modalità di controllo da stabilirsi e che gli stessi dovranno operare sotto la diretta sorveglianza del Primario e del personale sanitario della Divisione, osservando scrupolosamente le loro direttive. Ogni eventuale inosservanza dovrà essere immediatamente comunicata alla Direzione della Scuola.



Art. 3

Le parti convengono che, relativamente al presente atto, non dovrà gravare alcun onere finanziario sul bilancio universitario, in ordine alla disponibilità dei locali, attrezzature o personale.

ART. 4

Ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D. Lgvo 368/99 Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro è tenuta alla copertura assicurativa degli specializzandi che svolgono attività di formazione assistenziale, per i rischi professionali, rischi sulla responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale, nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

ART. 5

La presente convenzione avrà la durata di n. 5 anni con esclusione di tacito rinnovo e potrà essere risolta qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali mutino le presenti condizioni o rendano impossibile l'attuazione di quanto convenuto.

ART. 6

Tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno demandate agli Organi Collegiali delle due parti, a norma delle vigenti disposizioni in materia.

ART. 7

La presente convenzione potrà essere risolta qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali mutino le presenti condizioni o rendano impossibili l'attuazione di quanto convenuto.

ART. 8

La presente convenzione è redatta in tre esemplari, di cui uno per l'Università degli Studi di Messina, uno per ed il terzo da servire ai fini della registrazione in caso d'uso.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Francesco Tomasello)

Firmato

Il Rettore
(Prof. Francesco Tomasello)

